

## **Già modificato il codice etico (20 ottobre 2008)**

In articolo pubblicato su Atneofuturo, dal titolo *Rassegna sul codice etico* del 12 luglio, scrivevamo:

*Forse, possiamo aggiungere, sarebbe stato meglio aspettare il parere in merito al garante della privacy; del resto non c'era alcuna fretta, in quanto le cose non cambiamo per un mese di più o di meno.*

Non bisognava essere indovini per affermare che sarebbe stato meglio aspettare. Puntualmente l'11 luglio 2008 è arrivato il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, e così l'Ateneo fiorentino si trova costretto ad apportare una modifica (la prima e unica?) al testo del Codice etico, appena approvato il 26 e il 27 giugno 2008 rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Così il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 settembre 2008, ha dovuto tenere conto delle osservazioni pervenute. Infatti si legge sul sito [www.unifi.it](http://www.unifi.it) alla voce "determinazioni assunte" della seduta del 19 settembre 2008:

la suddetta Autorità [il Garante sopra nominato] chiama l'Università a "determinare preventivamente gli scopi che intende perseguire con l'eventuale pubblicazione integrale delle decisioni del Garante dei diritti riguardante la conformità di alcuni comportamenti al codice etico in fase di predisposizione e a valutare se, in aggiunta alla divulgazione dei principi affermati con le decisioni, sia effettivamente necessario, in rapporto a tali scopi, porre anche le medesime decisioni in integrale circolazione indifferenziata, interna o esterna all'Ateneo" ed invita l'Università, nel caso in cui tale messa in circolazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata, a condurre "un'attenta valutazione, in termini di proporzionalità e di pertinenza, riguardo alle stesse tecniche di redazione dei provvedimenti e delle deliberazioni in materia di gestione del personale, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili o di carattere giudiziario."

Dunque è stato modificato il testo dell'art. 7 del Codice etico, che, riformulato, recita così:

1. L'accertamento di eventuali violazioni del Codice è demandato al Garante dei diritti, di cui all'art. 10 dello Statuto.
2. Il Garante opera sulla base di specifiche segnalazioni non anonime che gli vengano sottoposte dai destinatari del presente Codice, dagli studenti dell'Ateneo, o da terzi interessati.
3. La procedura di accertamento si svolge e si conclude secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 8 del regolamento di Ateneo per la disciplina della figura del Garante. Le conclusioni del Garante sono comunicate integralmente ai soggetti che ne hanno richiesto l'intervento. Allo scopo di dare diffusione ai principi seguiti nell'applicazione del codice e di rendere noti i casi di violazione del codice stesso, dandone una indicazione di gravità relativa, il Garante decide sulle modalità di pubblicizzazione delle proprie conclusioni secondo le seguenti forme, ispirate al principio di proporzionalità:
  - a) Pubblicazione per estratto, senza citazione di nomi di persone, sulla pagina web dell'Ateneo, con segnalazione riservata dell'identità dell'eventuale responsabile della violazione ai dirigenti delle strutture di appartenenza, nonché al Rettore e al Prorettore Vicario;
  - b) Pubblicazione integrale sulla pagina web dell'Ateneo, accessibile da parte di tutti i destinatari del codice utilizzando credenziali e con registrazione di ogni singolo accesso;
  - c) Pubblicazione integrale sulla pagina web dell'Ateneo con accesso libero.
4. Per i casi b) e c), nel documento pubblicato vengono omissi, salvo richiesta difforme degli interessati, i nomi delle persone coinvolte nella procedura, non responsabili di violazioni.
5. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante, a conclusione della procedura di accertamento di violazione, può richiedere al Senato Accademico l'indicazione di tre suoi membri che lo coadiuvino nella scelta delle modalità di pubblicazione delle conclusioni; tali membri sono tenuti alla totale riservatezza rispetto ai fatti e alle persone coinvolte.
6. Spetta altresì al Garante esprimere pareri in ordine ad ogni questione attinente l'applicazione del presente Codice.
7. Nella relazione annuale sull'attività che è tenuto a presentare al Rettore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di Ateneo, il Garante dà comunicazione delle questioni emerse e delle decisioni assunte in sede di accertamento delle violazioni al presente Codice.
8. Sulla base delle conclusioni del Garante l'Amministrazione è tenuta ad assumere, nel più breve termine possibile, una espressa determinazione in ordine alla eventuale rilevanza disciplinare dei fatti emersi e alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, richiedendo al Garante la documentazione completa.

E' vero che il Garante può chiedere al Senato Accademico l'aiuto di tre collaboratori, ma ciò non toglie che il suo lavoro potrà aumentare sia per la quantità delle pratiche sia per il peso e l'autorità che viene a rivestire: infatti l'Amministrazione è adibita a rendere operative le decisioni formulate dal Garante stesso.